

REGOLAMENTO

SERVIZIO

diritto-dovere di visita e di relazione

Allegato alla Deliberazione assembleare n. 14 del 30/11/2021

PREMESSA

Il servizio per il “diritto-dovere di visita e di relazione” si colloca all’interno dei servizi a sostegno della famiglia, in particolare si tratta di un servizio volto a favorire e garantire la co-genitorialità responsabile in un’ottica di tutela e salvaguardia dei legami significativi dei minori.

I principi generali che costituiscono il presupposto dell’intervento nei luoghi per il diritto-dovere di visita e di relazione sono:

- *la **Convenzione dei Diritti del Fanciullo** (1989) (ratificata con legge dello stato L. 176/91) stabilisce “il diritto del bambino separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente personali rapporti e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario al suo preminente interesse”;*
- *la **Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli** (1996), ratificata con legge dello stato (L. 77/03) afferma che “il figlio ed il genitore non affidatario hanno il diritto di mantenere e sviluppare i rapporti di fatto anche dopo la rottura dell’unione tra genitori”;*
- *la **legge n. 184/1983**, modificata successivamente dalla L. 149/01 stabilisce il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia; prevede che le istituzioni (Stato, regioni, enti locali) sostengano i nuclei familiari a rischio nell’ambito delle proprie competenze;*
- *la **Legge 54/2006** “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” stabilisce il diritto del minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore anche in caso di separazione e divorzio della coppia coniugata o di interruzione della convivenza della coppia di fatto;*
- *la **Deliberazione della Giunta Regionale** 15 aprile 2014 n. 15-7432 “Approvazione di indicazioni operative per i servizi inerenti i luoghi per il diritto-dovere di visita e di relazione (cosiddetti di luogo neutro).*

Art. 1

Oggetto e finalità

Oggetto del presente Regolamento sono gli incontri, disposti dall’Autorità Giudiziaria e/o previsti dal Servizio Sociale, che avvengono tra un minore e uno o più dei suoi parenti alla presenza di un operatore sociale.

I luoghi per il “diritto-dovere di visita e di relazione” possono essere definiti come uno spazio predisposto e un tempo dedicato a consentire e agevolare il mantenimento di legami familiari, interrotti a seguito di eventi che hanno causato una frattura nelle relazioni familiari, con il conseguente allontanamento del minore, predisposto dall’Autorità Giudiziaria

Tali incontri hanno la finalità di garantire la tutela e la sicurezza dei minori nell’ambito delle visite con i parenti; fornire elementi osservativi dettagliati relativi all’andamento dei medesimi; perseguire, ove possibile, finalità trasformative, educative, evolutive circa la relazione minore-adulto e la conseguente possibilità di ripristinare delle modalità ordinarie e spontanee di frequentazione..

Non è possibile per altri soggetti presenziare agli incontri, salvo specifiche disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

Art. 2

Funzione ed Obiettivi

Le funzioni dell'intervento nei luoghi per il diritto-dovere di visita e relazione assolvono alle seguenti funzioni:

- Funzione facilitante; comprende attività ed interventi finalizzati al sostegno, mantenimento, ricostruzione della relazione ed è orientata all'attivazione dei necessari sostegni per il rafforzamento delle capacità positive genitoriali e per una tempestiva liberalizzazione degli incontri, compatibilmente con il benessere del minore;
- Funzione di protezione; finalizzata a tutelare il minore da comportamenti che potrebbero risultare per lui dannosi sia sul piano psicologico sia su quello fisico, ponendo quindi l'attenzione principalmente sull'aspetto del rischio e del pregiudizio.

Gli obiettivi degli incontri per il *diritto-dovere di visita e di relazione* consistono nel:

- contribuire a mantenere o ristabilire le relazioni tra il minore e i genitori o altri familiari;
- contribuire a sostenere il minore nella ricostruzione del legame con il genitore;
- contribuire a sostenere il genitore in difficoltà nel mantenimento o nella riapertura della relazione con il figlio
- contribuire nel favorire il ricostruirsi del senso di responsabilità genitoriale e quando possibile, sostenere l'organizzazione della gestione autonoma degli incontri.

Art. 3

Destinatari

Beneficiario primo dell'intervento è il minore ed il suo interesse a costruire e/o mantenere legami con le figure familiari di riferimento residente nel territorio del Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero.

Costituisce prerequisito necessario per l'attivazione degli interventi la presenza di un provvedimento definitivo inoltrato dall'Autorità Giudiziaria al Servizio Sociale territorialmente competente, o la presenza di un progetto sociale che codifichi le caratteristiche degli incontri e che comprenda la definizione di un "Contratto di svolgimento degli incontri per il diritto-dovere di visita e di relazione" formalmente sottoscritto dall'Assistente Sociale di riferimento e dagli adulti interessati (genitori naturali, genitori affidatari, altri familiari, operatori sociali incaricati per attività socio-educative nei confronti dei minori e/o del sistema del sistema familiare).

Quando il genitore incontrante risiede in territori non afferenti ai comuni di competenza territoriale del Servizio, si rende necessaria la condivisione del progetto con i rispettivi Servizi e la definizione della compartecipazione alla spesa.

Se si modifica la competenza amministrativa per il cambio di residenza del minore, il Servizio conclude il proprio intervento, trasferendo il caso al Servizio competente per territorio.

Art. 4

I tempi dell'intervento

Il fattore tempo è un elemento da considerare sotto vari aspetti:

- Durata dell'intervento: nella maggior parte dei casi la durata dell'intervento di Luogo Neutro è condizionata dalle decisioni dell'Autorità Giudiziaria. Tuttavia la durata complessiva

dell'intervento deve collocarsi entro un massimo di 24 mesi dal suo avvio. Nel caso di prognosi negativa l'intervento dovrà essere rivisto e modificato anche a fronte di interventi più appropriati e maggiormente rispondenti alle esigenze del minore.

- Durata dell'incontro: è variabile, ma non arbitraria. Essa verrà stabilita in base alla finalità del progetto e ogni sua modifica andrà valutata in considerazione della situazione, previo accordo con il minore ed i genitori. Visto il coinvolgimento emotivo che gli incontri prevedono, la durata dovrà essere breve per evitare sofferenze per il minore.
- Apertura del servizio: gli orari di apertura e chiusura devono tenere conto delle esigenze lavorative dei genitori e degli impegni dei bambini, compatibilmente con l'organizzazione del servizio.
- Ritmo degli incontri: la regolarità del ritmo nelle cure e la continuità nelle esperienze di accudimento primario rappresentano una delle condizioni fondamentali per una base sicura nello sviluppo dell'individuo.
- Frequenza degli incontri: è necessario garantire una gradualità nella frequenza degli incontri, improntata alla cautela. Questo favorisce e facilita il costruirsi di uno spazio e un tempo in cui le emozioni si sedimentano e trovano un'elaborazione che permette la preparazione dell'incontro successivo. La frequenza può essere aumentata o diminuita nel tempo in base a quanto appare più opportuno per il benessere del minore e in subordine, quello dei genitori.

Art. 5

Modalità di gestione

La realizzazione dell'intervento prevede le seguenti fasi operative:

1) L'avvio dell'intervento

L'intervento viene attivato su incarico dell'Autorità Giudiziaria attraverso provvedimento trasmesso e notificato al Servizio Sociale di competenza.

Qualora il caso non sia conosciuto, il Servizio Sociale procederà nella presa in carico e nel coinvolgimento della rete dei servizi incaricati dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Il Responsabile dell'area educativa autorizzerà l'avvio dell'intervento in base ad una valutazione con l'equipe territoriale definendo il progetto che prevederà obiettivi, tempi, indicatori di verifica.

In base a tale valutazione, la gestione del luogo neutro potrà essere svolta dagli operatori del servizio sociale di territorio o essere affidata ad un soggetto terzo.

2) I colloqui di conoscenza e preparazione degli incontri

La fase di conoscenza tra operatori e gli adulti di riferimento (incontranti e accompagnanti) avviene attraverso una serie di colloqui finalizzati a:

- presentare l'Educatore referente del caso;
- spiegare le modalità di funzionamento del luogo per il diritto di visita e relazione
- far conoscere il luogo fisico in cui avverranno gli incontri;
- esplicitare gli obiettivi;
- definire il contratto contenente le regole di funzionamento degli incontri.

La preparazione degli incontri prevede anche uno o più incontri con il minore (a seconda dell'età, delle caratteristiche, delle esigenze specifiche) mirati alla familiarizzazione con l'ambiente e alla creazione di un'alleanza educativa.

A conclusione di questa fase si procede alla firma del contratto da parte dei genitori , a cui viene loro consegnato, insieme al calendario e al presente regolamento. In caso di rifiuto si procede alla stesura di un verbale attestante l'avvenuta comunicazione del conseguente rifiuto, da consegnare agli interessati e per la relativa trasmissione all'Autorità Giudiziaria.

3) La gestione dell'intervento

L'educatore svolgere un'osservazione sull'andamento dell'incontro anche avvalendosi di strumenti di rilevazione.

In seguito alla stessa e verificato che ci siano i presupposti per poter proseguire con un luogo neutro "educativo", l'educatore inizierà ad operare nelle aree definite dal progetto con gli strumenti che riterrà più adeguati.

Sono previsti incontri di verifica attraverso gli indicatori definiti nelle linee guida regionali sull'andamento del luogo per il diritto di visita e relazione.

4) La conclusione dell'intervento

L'intervento si conclude quando ne viene riconosciuta l'autonomizzazione, dall'Autorità Giudiziaria che l'ha disposto.

Nel caso di interruzione per la rinuncia all'intervento da parte di uno degli attori in gioco: il genitore accompagnante, il genitore incontrante o il minore stesso (solitamente adolescente) oppure per fattori esterni (cause di forze maggiori) che, nei fatti, rendono impossibile la prosecuzione dell'intervento, il Servizio è tenuto a darne comunicazione all'autorità Giudiziaria.

Art. 6

Modalità di calcolo della quota a carico dell'utente

E' volontà del Consorzio richiedere la compartecipazione alla spesa per gli interventi in Luogo Neutro ai genitori o altri parenti coinvolti; a tale prassi potrebbe anche essere attribuita una funzione "educativa" in quanto riconosce al fruitore una funzione di genitore responsabile e collaborante.

I criteri per l'applicazione della compartecipazione verranno definiti con successiva Deliberazione del C.d.A., anche in coerenza con le indicazioni regionali che perverranno in materia di compartecipazione ed applicazione del nuovo I.S.E.E.

Art. 7

Controlli

Secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) verranno attivati periodicamente con gli strumenti utilizzabili e con gli Enti preposti i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari.

Art. 8

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia al D. Lgs. 109/1998, come modificato dal D. Lgs. 130/2000, ed ai relativi decreti attuativi.

Art. 9

Pubblicità del regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 241/1990 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la sede del Consorzio, perché se ne possa prendere visione in ogni momento.

Sarà inoltre pubblicato sul relativo sito internet.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente Regolamento – emanato ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in ottemperanza alle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 37 – 6500 del 23 luglio 2007 – entra in vigore dall'esecutività della deliberazione assembleare di approvazione.